



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
Perché l'impresa deve trasmettere mensilmente i dati al Rentri. Ma non è già tutto tracciato?	L'impresa deve annotare, con le scadenze di legge, le operazioni di carico e scarico sul registro di carico e scarico locale tenuto, in cartaceo e poi in digitale. Successivamente entro la fine del mese successivo a quello dell'annotazione, deve trasmettere i dati al RENTRI. Si tratta quindi di due operazioni distinte.
Sulla base degli scaglioni di entrata in vigore, come si calcola e su quale anno si calcola il numero dei dipendenti per capire l'obbligatorietà?	Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Quindi ai fini del versamento del contributo per l'anno 2025 si fa riferimento al numero dei dipendenti al 31 dicembre 2024
Obblighi per ristoratore o impresa commerciale di alimentari	I soggetti che svolgono attività commerciali sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarli digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: -i propri sistemi gestionali; -i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Obblighi per attività di logistica (magazzino)	I soggetti che svolgono attività di logistica sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarli digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: -i propri sistemi gestionali; -i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Chi si iscrive al RENTRI: la persona fisica o l'impresa ?	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata dall'impresa o dall'ente. La pratica di iscrizione deve essere presentata via telematica, accedendo con dispositivo di identità digitale intestato a persona fisica che rappresenta l'impresa, riconosciuta all'interno della visura del Registro Imprese. Il rappresentante può successivamente incaricare una persona fisica, anch'essa dotata di dispositivo di identità digitale, ad operare per suo conto.
Come avviene il passaggio da servizio di supporto a sistema gestionale?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal MASE per la tenuta del registro di carico e scarico mette a disposizione un servizio di esportazione dei dati inseriti per migrazione verso sistemi gestionali



Qual è la scadenza di iscrizione per un'impresa con più unità locali e con più di 50 dipendenti complessivi	Il numero di riferimento è il totale dei dipendenti dell'impresa: quindi l'impresa che ha complessivamente più di 50 dipendenti, anche se divisi su più unità locali, si iscriverà tra il 15/12/2024 e il 13/2/2025
Accesso degli incaricati	<p>Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale.</p> <p>Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPID associato a persona fisica -SPID associato a persona fisica ad uso professionale -SPID persona giuridica - SPID persona giuridica ad uso professionale <p>la carta nazionale dei servizi (CNS) la carta di identità elettronica (CIE)</p>
Accesso area demo	Nell'ambiente DEMO le Software House devono iscriversi per il tramite del Legale Rappresentante il quale poi incaricherà altre persone fisiche.
Accesso delle associazioni	Nel caso di organizzazioni non rientranti nella categoria delle imprese o degli enti (p.es. le Associazioni) al momento dell'accesso il titolare del dispositivo di autenticazione digitale inserisce il codice fiscale, la partita iva e la PEC del soggetto per conto del quale intende accedere al RENTRI. I dati vengono verificati attraverso l'Anagrafe Tributaria e l'indirizzo di PEC viene validato dal servizio INI PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti). All'indirizzo associato viene inviata una PEC con la richiesta di conferma della delega al titolare dell'identità digitale per l'utilizzo del RENTRI.L'organizzazione può confermare o respingere la richiesta; a seguito della conferma il titolare del dispositivo potrà accedere al RENTRI.
E' possibile acquisire le unità locali dal Database Vi.Vi.Fir dove già questo lavoro è stato fatto ?	No, non è possibile: l'iscrizione al RENTRI, prevista dal DM 4 aprile 2023 n. 59, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica RENTRI
Il delegato può inserire cumulativamente i nominativi dei produttori oppure dovrà inserirli singolarmente ?	<p>La procedura semplificata prevista dalla M.O. 3 disponibile sul sito del RENTRI prevede la precompilazione dell'iscrizione dei produttori deleganti.</p> <p>La procedura si svolge secondo queste fasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inserimento del codice fiscale dell'operatore delegante. Nel caso di imprese, importazione dei dati del Registro delle Imprese, oppure qualora il produttore delegante non sia iscritto al Registro delle Imprese, inserimento manuale dei dati da parte dell'utente al fine di creare il profilo dell'operatore delegante ed attivare la connessa area riservata tramite la quale l'operatore delegante può consultare l'attività svolta per suo conto. 2) Inserimento, per ciascun operatore delegante, dei dati relativi alle unità locali e all'attività (che sarà esclusivamente quella di produzione di rifiuti). Le informazioni relative alle unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall'utente nel caso in cui l'operatore delegante non sia iscritto al Registro delle Imprese. 3) Indicazione delle modalità per il versamento dei diritti di segreteria e del contributo annuo: il soggetto delegato, sulla



	<p>base degli accordi con l'operatore delegante, può indicare se il versamento dei diritti viene effettuato dal soggetto delegato o dall'operatore delegante.</p> <p>4) Trasmissione alla PEC dell'operatore delegante di una notifica di completamento dell'iscrizione al RENTRI comprensiva dei dati inseriti a cui l'operatore delegante risponde con "conferma" immediata</p> <p>Si suggerisce di consultare la Modalità operativa "Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe" contenuta nel Decreto Direttoriale n.143 del 6 novembre 2023, pubblicato nell'area Decreti Direttoriali del sito RENTRI</p>
Versamento dei contributi nel caso di iscrizione a dicembre 2024	Un'azienda che si iscrive a dicembre 2024 deve versare i 100 euro di contributo previsti per il primo anno e poi 60 euro entro il 30 aprile 2025
Emissione di FIR digitali prima del 13/02/2026	<p>La vidimazione ed emissione dei FIR digitali è disciplinata dalle Modalità Operative 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR che può essere consultata dal sito del RENTRI e che vale anche in caso di emissione volontaria prima della scadenza del 13/2/2026.</p> <p>A partire da giugno 2024 verrà avviata la fase di sperimentazione del FIR digitale</p> <p>L'utilizzo del FIR digitale in chiave volontaria presuppone l'accordo di tutti gli operatori coinvolti nella fase di trasporto</p>
Da quando decorre l'obbligo di FIR digitale	L'emissione e la gestione del FIR in formato digitale è obbligatoria per gli iscritti al RENTRI dal 13.02.2026
I dipendenti della società di servizi dell'associazione di categoria per l'accesso al Rentri devono utilizzare l'identità digitale del singolo dipendente, anche senza titolo di rappresentanza? Il singolo dipendente può chiedere la delega ad una serie di aziende? Un'azienda può avere più delegati?	<p>La delega prevista dall'art. 18 viene effettuata dal produttore nei confronti del soggetto delegato che può essere associazione di categoria o sua società di servizi oppure gestore del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta.</p> <p>Ogni produttore potrà nominare più delegati.</p> <p>Il rappresentante del delegato potrà poi nominare, in fase di iscrizione o successivamente, uno o più persone fisiche che, in qualità di incaricati, accederanno al RENTRI.</p> <p>Tali incaricati non dovranno necessariamente avere titolo di rappresentanza.</p>
La firma digitale può essere quella personale, o l'azienda ne deve creare una ad hoc per ciascun operatore del RENTRI?	Il rappresentante dell'operatore e i suoi incaricati accedono con dispositivi di identità digitale. Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono: - SPID associato a persona fisica- SPID associato a persona fisica ad uso professionale- carta nazionale dei servizi (CNS) rilasciata alla persona fisica- carta di identità elettronica (CIE) rilasciata alla persona fisica. Questi strumenti sono sempre associati alla persona fisica. Inoltre è possibile accedere con- SPID persona giuridica- SPID persona giuridica ad uso professionale
Se il produttore stampa il FIR, trasportatore e destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR per forza manualmente? Come gestire il trasporto intermodale?	<p>Nel caso di FIR emesso dal produttore in formato cartaceo, trasportatore e destinatario devono necessariamente integrare le informazioni di loro competenza manualmente e sottoscrivere con firma autografa.</p> <p>Per il trasporto intermodale si rimanda alle istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nel Decreto Direttoriale n.251 del 19 dicembre 2023, pubblicato nell'area Decreti Direttoriali del sito RENTRI</p>



<p>E' possibile compilare il FIR in entrambe le modalità, una parte digitale e una parte manualmente.</p>	<p>Attraverso i servizi di supporto per l'emissione del FIR cartaceo messi a disposizione dal RENTRI è possibile :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vidimare, compilare e stampare il FIR cartaceo; in questo caso il servizio richiede la compilazione di <u>tutte</u> le informazioni obbligatorie - vidimare e stampare il FIR in bianco, per una successiva compilazione manuale di tutte le informazioni <p>Ovviamente le informazioni relative alla partenza del trasporto (targa del mezzo, nome del conducente e data di partenza) dovranno essere in ogni caso aggiunte manualmente successivamente alla stampa del FIR.</p>
<p>Le associazioni delegate a operare nel RENTRI dai produttori devono effettuare le annotazioni di carico e scarico entro i dieci giorni lavorativi previsti?</p>	<p>Rimangono valide le tempistiche per l'annotazione previste dall'art. 190 c.7 che stabilisce che "[...] le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile [...] . La trasmissione dei dati al RENTRI deve invece essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione</p>
<p>Definizione di dipendente</p>	<p>I dipendenti sono definiti come le persone che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione</p>
<p>Iscrizione volontaria</p>	<p>I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.</p>
<p>Vidimazione digitale del FIR cartaceo</p>	<p>La vidimazione viene effettuata dal RENTRI, che si interfaccia con il servizio di vidimazione messo a disposizione dalle Camere di commercio e può essere effettuata mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali dell'utente e il RENTRI oppure attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p> <p>In questo secondo l'utente, che opera per conto di un operatore precedentemente iscritto o registrato, deve accedere con un dispositivo di identità digitale e potrà :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vidimare, compilare e stampare il FIR cartaceo; i - vidimare e stampare il FIR in bianco, per una successiva compilazione manuale <p>Ovviamente le informazioni relative alla partenza del trasporto (targa del mezzo, nome del conducente e data di partenza) dovranno essere in ogni caso aggiunte manualmente successivamente alla stampa del FIR.</p> <p>Per familiarizzarsi con i servizi di supporto si suggerisce di iscriversi all'ambiente DEMO nel quale è possibile testare l'applicazione.</p> <p>E' possibile inoltre consultare la Modalità operativa “Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo” che illustra le procedure da seguire per produrre e vidimare digitalmente i FIR in modalità cartacea da parte degli operatori che non dispongono di sistemi gestionali, contenuta nel Decreto Direttoriale n.143 del 6 novembre 2023, pubblicato nell'area Decreti Direttoriali del sito RENTRI</p>



La trasmissione dell'annotazione sul registro può avvenire subito, senza necessità di attendere la fine del mese successivo?	Il D.M. 59 prevede che la trasmissione debba avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione sul Registro. Nulla impedisce all'operatore di procedere alla trasmissione prima di tale scadenza.
Passaggio dal vecchio al nuovo registro	I vecchi registri cartacei potranno essere utilizzati sino al 13 febbraio del 2025 ; da tale data dovranno essere utilizzati i nuovi modelli di registro di carico e scarico che potranno essere scaricati dal portale www.rentri.gov.it
Un'azienda che ha meno di 50 dipendenti può iscriversi al RENTRI nel periodo previsto per aziende che hanno più di 50 dipendenti?	I soggetti per i quali non decorra ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.
Diritti di segreteria per i produttori che si registrano e non si iscrivono	Chi si registra al RENTRI come produttore non iscritto non deve versare i diritti di segreteria
Disponibilità delle API per l'interoperabilità	Le API per l'interoperabilità sono disponibili dal 16 aprile all'indirizzo https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=home
Tempistica per la registrazione dei movimenti sul registro di carico e scarico tenuto dall'associazione di categoria o da una sua società di servizi.	Rimangono valide le tempistiche per l'annotazione previste dall'art. 190 c.7 che stabilisce che "[...] le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile [...] . La trasmissione dei dati al RENTRI deve invece essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione
Contributo annuale per i soggetti delegati (p.es. associazioni di categoria)	Il contributo annuale che deve essere versato dai delegati è pari a 100 euro per ogni unità locale del delegato (a prescindere dal numero delle imprese deleganti) Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a 60 euro
Qual è il link per accedere all'ambiente dimostrativo rentri?	L'accesso va effettuato attraverso l'indirizzo https://www.rentri.gov.it/demo
il FIR in formato digitale potrà sempre essere emesso in alternativa, anche dal trasportatore	Si, il FIR digitale potrà essere emesso, su richiesta del produttore, anche dal trasportatore.
Obblighi per i medici liberi professionisti	I professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. L'iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. Registri Cronologici di Carico e Scarico <i>Questi soggetti, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non tengono i registri di carico e scarico e non sono tenuti alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.</i> Se invece le tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006 : - a partire dal 13 febbraio 2025 sono obbligati alla tenuta in formato cartaceo secondo il nuovo modello stabilito dal



	<p>D.M. 4 aprile 2023 n.59 che dovranno vidimare presso la Camera di commercio. Il nuovo modello cartaceo sarà disponibile accedendo al portale del RENTRI dove sarà possibile produrre il file in formato pdf, su pagine di dimensioni A4 contenente il frontespizio e le pagine numerate.</p> <p>- dalla data di iscrizione sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI. La trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.</p> <p>Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR)</p> <p><i>I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa</i></p> <p>-a partire dal 13 febbraio 2025, dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione al RENTRI, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.</p> <p>-a partire dal 13 febbraio 2026, dovranno emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.</p> <p>I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i relativi dati al RENTRI.</p>
<p>Il soggetto non obbligato ad iscriversi al Rentri deve obbligatoriamente registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore?</p>	<p>Il soggetto non obbligato ad iscriversi al Rentri non deve registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore</p>
<p>Obblighi dei produttori in relazione all'emissione dei FIR</p>	<p>Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. 3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, seguito di richiesta del produttore o del detentore</p>
<p>Obblighi per gli acconciatori</p>	<p>I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6] sono soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI</p> <p>Se si avvalgono di quanto previsto dall'art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all'obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti.</p> <p>Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione</p>



<p>Il MUD sarà eliminato ?</p>	<p>A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD</p>
<p>E' possibile per un'associazione di categoria che non svolgerà però attività in delega accedere all'area DEMO per le associazioni delegate oppure può accedere a quella degli operatori?</p>	<p>L'associazione di categoria non interessata ad operare come delegato può accedere all'Area DEMO in quanto operatore.</p>
<p>Possono coesistere più delegati contemporaneamente?</p>	<p>Un produttore può delegare più soggetti</p>
<p>E' possibile per le sw house creare un'intera filiera fittizia in area demo per effettuare i test?</p>	<p>La software house può creare un'intera filiera fittizia, iscrivendo più unità locali ed attribuendo a ciascuna di esse un diverso profilo. La procedura di iscrizione consente infatti di inserire manualmente le unità locali anche se non presenti nel registro imprese; l'ambiente demo consente di operare con diversi profili (p.es. produttore, trasportatore, impianto) anche senza essere in possesso delle autorizzazioni</p>
<p>Perché i gestori dei servizi pubblici di raccolta possono operare come delegati se si occupano esclusivamente di rifiuti urbani rispetto ai quali i produttori non hanno alcun obbligo di iscrizione al RENTRI</p>	<p>L'art 18 c.1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando ,al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, alcuni soggetti tra i quali il gestore del servizio di raccolta</p>

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione